

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dr. Pierfilippo Mazzagrecò	presidente
Dr.ssa Giuliana Filippello	giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani	giudice – relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla domanda presentata dalla [REDACTED] (avvocato [REDACTED]) per la risoluzione del concordato preventivo omologato con decreto del 6.10.2010 (n. 27/2009 C.P.) della [REDACTED] in Liquidazione e in concordato preventivo (avvocato [REDACTED]) e per la conseguente dichiarazione di fallimento;

esaminati il contenuto del ricorso, la relazione del liquidatore giudiziale (dott. [REDACTED]) la memoria di costituzione della società [REDACTED] e i documenti rispettivamente depositati dalle parti,

PREMESSO CHE

la società [REDACTED] in Liquidazione venne ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 6 ottobre 2010 sulla base di un piano di ristrutturazione del debito con cessione dei beni ove era stato stabilito il pagamento per i creditori privilegiati "entro il 30/6/2012, mentre per i chirografi, nella misura del 16% circa, entro tre anni dall'omologa".

il liquidatore giudiziale nelle relazioni periodiche ha evidenziato l'impossibilità di adempiere al piano ed alla proposta concordataria in considerazione della difficoltà di allocare sul mercato il cespite immobiliare costituente l'asset di maggior valore della società e dunque essenziale al soddisfacimento dei creditori (una volta acquisito il controvalore economico della cessione) e da ultimo in quella al 31.12.2018 in ha evidenziato che ritardo nella vendita degli immobili a causa della forte crisi economica soprattutto nel settore edile – immobiliare non ha permesso il rispetto dei tempi concordatari., precisando che al 31/12/2018 la disponibilità in c/c ammonta a € 616.034,65.;



Ha inoltre precisato che non appena la procedura riuscirà a realizzare la vendita dei beni immobili e a terminare la riscossione dei crediti si procederà al riparto delle somme tra i creditori nel rispetto dei titoli ed ha rilevato come, tenuto conto del termine della procedura concordataria previsto entro tre anni dall'omologa (06/10/2013) ad oggi, decorsi tre anni, non siano pervenute istanze di risoluzione concordataria.

a fronte delle dedotte circostanze, la società [REDACTED] dichiarandosi successore per acquisto da [REDACTED] [REDACTED] del credito di € 2.776.630,25, premettendo che la debitrice società [REDACTED] non aveva rispettato i tempi di adempimento previsti nel piano di concordato preventivo n. 27/2009 omologato dal Tribunale di Ancona, ha chiesto al tribunale di risolvere ex art. 186 l.fall. il concordato preventivo e, conseguentemente, dichiarare il fallimento della [REDACTED]

[REDACTED] si è costituita in giudizio deducendo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'istanza di risoluzione del concordato preventivo per decorso del termine annuale sancito dall'art. 186 l.fall. dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, che nel caso in esame era quello di tre anni dall'omologa; sul dedotto presupposto ha rilevato l'inammissibilità della conseguente istanza di fallimento, sulla quale comunque si è difesa anche nel merito valorizzando l'assenza dei presupposti di legge ed in particolare dell'insolvenza della resistente.

OSSERVA

1. Sulla scadenza del termine per l'adempimento e sul dies a quo dell'istanza di risoluzione.

Come accennato in premessa, il decreto di omologazione ha previsto un termine per l'adempimento delle obbligazioni indicate nella proposta, termine pari a tre anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione, (cfr. pag. 57 del piano di concordato preventivo, richiamato anche nel decreto di omologazione a pag. 21).

Il termine di adempimento, come evidenziato anche dal Liquidatore Giudiziale dott. [REDACTED] è dunque scaduto il 6.10.2014, decorsi tre anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione ed il termine per domandare la risoluzione del concordato preventivo omologato è spirato al decorso dell'anno



successivo (i.e. 6.10.2015)

L'attuale formulazione del primo comma dell'art. 186 costituisce evidente manifestazione della volontà legislativa di valorizzare il ruolo e le prerogative del ceto creditorio tenuto conto che è stata superata la legittimazione del tribunale di pronunciare la risoluzione su richiesta del commissario (oltre ovviamente che di ciascun creditore) in favore della legittimazione esclusiva dei creditori.

Quanto poi al momento a partire dal quale i creditori possono ottenere la risoluzione, la formulazione dell'art. 186 rende manifesta la necessaria sussistenza di un inadempimento già in essere all'epoca in cui viene radicata l'azione, non essendo sufficiente la probabilità, neppure se alquanto elevata, che gli obblighi concordatari non vengano onorati. Quanto infine al **dies ad quem** dell'azione, la norma è altrettanto chiara nell'individuare nell'anno dal termine fissato (nella proposta del debitore) per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (nella specie decorsi tre anni dall'omologa coincidente con il 6.10.2010).

Ne discende che non è sostenibile affermare che l'azione (di risoluzione ex art. 186 l.fal.) sia proponibile fino a quando non sia stato posto in essere l'ultimo adempimento: diversamente opinando, infatti, il termine decadenziale verrebbe fatto decorrere non in base a quanto stabilito dalla norma, bensì da quando sia posto in essere il tardivo adempimento, peraltro futuro ed incerto.

2. sull'inammissibilità della dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 186 l.fall.

Premessa l'esclusiva legittimazione del ceto creditorio rispetto alla risoluzione del concordato preventivo omologato e tenuto conto del termine finale decadenziale (individuato dalla norma nell'anno successivo al termine dell'ultimo adempimento previsto nel piano e nella proposta concordataria e richiamato nel decreto di omologa, occorre verificare la possibilità di addivenire al fallimento anche in assenza di una pronuncia di risoluzione del concordato.

Ritiene il Tribunale di aderire alla tesi, peraltro maggioritaria, che esclude detta possibilità.

In particolare affermare la possibilità di dichiarare il fallimento della società in concordato preventivo ove non risolto in assenza di specifica norma di legge che preveda detta possibilità e tenuto conto dell'inconferenza – in proposito – del



richiamo all'art. 6 l.fal. atteso che l'art. 186 si pone in rapporto di specialità rispetto alla norma generale dell'art. 6, che trova applicazione nella misura in cui non vi sia una *lex specialis*.

La disciplina del concordato consente invero l'azione di risoluzione dalla quale unicamente può derivare il successivo e consequenziale fallimento, ferma restando la facoltà dei creditori, nell'ipotesi di concordato inadempito e non risolto, di poter agire in *executivis* sui beni del debitore a tutela delle rispettive ragioni creditorie.

Meppì lo stato di crisi/insolvenza che ha dato luogo alla procedura concordataria viene rimosso dall'effetto esdebitatorio dell'omologazione, da cui discende che l'impresa, non può essere dichiarata fallita se non sulla scorta di una nuova insolvenza generatasi per effetto di obbligazioni contratte successivamente all'omologazione e rimaste inadempite. le esposte considerazioni consentono di condividere l'orientamento teso ad impedire la dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordato omologato.

In proposito ritiene il Tribunale che i debiti concordatari non siano qualificabili quali nuove obbligazioni rispetto ai debiti ammessi al concordato e dunque l'inadempimento rispetto al piano ed alla proposta concordataria non possa essere valorizzato quale nuova crisi/insolvenza rispetto a quella valorizzata nell'ambito della procedura concordataria sfociata nell'omologa, con ciò determinandosi *in nuce* la ragione impeditiva della dichiarazione di fallimento *omisso medio* riservata alla diversa ipotesi di nuovi debiti e di nuova insolvenza.

Ne discende che al Tribunale è inibita una nuova valutazione della medesima situazione debitoria, se non quando l'accordo sia stato rimosso a fronte della risoluzione del concordato preventivo.

3. Conclusioni

Dall'impossibilità di dichiarare la risoluzione del concordato preventivo a cui consegue l'impossibilità di procedere alla dichiarazione di fallimento discende l'inammissibilità del ricorso depositato da [REDACTED]

Sussistono infine giustificate ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite tenuto conto della peculiarità della questione giuridica sottesa alla disamina del ricorso nonché dell'ambivalenza degli orientamenti giurisprudenziali.



P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso depositato da [REDACTED]

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale, il 20 giugno 2019.

Il giudice estensore

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il presidente

Dr. Pierfilippo Mazzagrecò

